

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **75/1994** (ECLI:IT:COST:1994:75)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **GRANATA**

Camera di Consiglio del **26/01/1994**; Decisione del **21/02/1994**

Deposito del **03/03/1994**; Pubblicazione in G. U. **09/03/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20631**

Atti decisi:

N. 75

ORDINANZA 21 FEBBRAIO-3 MARZO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Ferdinando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1993 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto da Mazzarolo Augusto contro l'Intendenza di Finanza di Venezia, iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che - nel corso del giudizio d'appello avente ad oggetto la pretesa di Mazzarolo Augusto al rimborso dell'imposta pagata a titolo di IRPEF sull'indennità di fine rapporto erogatagli dall'INADEL il 5 febbraio 1982, pretesa contrastata dall'Intendenza di finanza che deduceva, tra l'altro, la decadenza del diritto a rimborso (ex art. 38, comma 2, d.P.R. n. 602/73) per tardività della relativa domanda - la Commissione tributaria di secondo grado di Venezia ha sollevato (con ordinanza del 14 gennaio 1993) questione incidentale di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 38, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) in quanto riserva ai dipendenti non solo di imprese private, ma anche di enti pubblici diversi dalle Amministrazioni statali, un trattamento irragionevolmente diverso da quello dei dipendenti statali atteso che, mentre questi ultimi hanno dieci anni di tempo per chiedere il rimborso delle imposte ritenute sui loro emolumenti e indennità (ex art. 37 d.P.R. n. 602/73), i primi hanno soltanto diciotto mesi (ex art. 38 d.P.R. n. 602/73);

che - rileva ancora la Commissione tributaria rimettente - ancorché la legge 26 settembre 1985 n. 482, nel modificare il trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto, abbia stabilito, fra l'altro, l'applicabilità delle nuove disposizioni nei giudizi "ritualmente promossi e pendenti" alla data della sua entrata in vigore, in realtà occorre (perché ci sia la pendenza di un giudizio "ritualmente" promosso) che la pretesa di rimborso sia stata tempestivamente fatta valere, sicché la sua tempestività condiziona l'applicabilità della nuova (più favorevole) normativa; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

Considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità e tributaria la nuova normativa della tassazione dell'indennità di fine rapporto si applica a tutti i giudizi pendenti senza che sia di ostacolo l'eventuale decadenza per inosservanza del termine di diciotto mesi di cui all'art. 38 d.p.r. n. 602/73 ove si tratti di indennità percepite a partire dal 1 gennaio 1980, le quali "in ogni caso" - come prescrive l'art. 5 legge n. 482/85 cit., così introducendo una disposizione che è speciale e, in particolare, derogatoria anche dell'art. 38 cit. (così come già questa stessa Corte ha rilevato: v. ord. n. 145 del 1990) - devono essere riliquidate secondo i nuovi criteri (più favorevoli per il contribuente) di calcolo dell'imposta;

che nella specie l'oggetto della controversia tributaria riguarda proprio la riliquidazione di un'indennità percepita dopo la data suddetta;

che pertanto, non trovando applicazione la norma censurata in ragione del diritto vivente come risultante dalla citata giurisprudenza, la questione di costituzionalità è priva dell'infettibile requisito della rilevanza e quindi è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.